

Traduzione¹

Trattato di non proliferazione nucleare

Concluso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968

Approvato dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1976²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 marzo 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 marzo 1977

(Stato 28 ottobre 2003)

Gli Stati firmatari di questo Trattato, d'ora in poi chiamati «Parti» del Trattato,

considerando la catastrofe che investirebbe tutta l'umanità nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli;

ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe seriamente il pericolo di conflitto nucleare;

attenendosi alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo per prevenire l'ulteriore disseminazione delle armi nucleari;

impegnandosi a collaborare nel facilitare l'applicazione delle garanzie dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica nel campo dell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici;

esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e agli altri sforzi per promuovere l'applicazione, nel quadro del sistema di garanzie dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, del principio di un efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici;

affermando il principio secondo cui i benefici dell'applicazione pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, devono essere resi accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti, siano esse o meno militarmente nucleari;

convinti che, nell'applicare questo principio, tutte le Parti hanno il diritto di partecipare allo scambio quanto possibile ampio di informazioni scientifiche e di contribuire, sia unilateralmente sia in cooperazione con altri Stati, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare;

dichiarando la loro intenzione di porre termine, il più presto possibile, alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere misure efficaci sulla via del disarmo nucleare;

sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento di questo obiettivo;

RU 1977 472; FF 1974 II 989

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1977 471

ricordando che le Parti del Trattato del 1963³ sull'interdizione degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua, hanno espresso, nel preambolo di detto atto, la loro decisione di cercare d'assicurare l'arresto definitivo di tutte le esplosioni sperimentali delle armi nucleari nonché di continuare i negoziati a questo fine;

desiderando promuovere la distensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia tra gli Stati allo scopo di facilitare l'arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l'eliminazione delle armi nucleari, coi loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale;

richiamando che, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza, sia volgendola contro l'integrità territoriale o contro l'indipendenza politica di ognuno, sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che è necessario promuovere l'instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane ed economiche mondiali,

hanno concordato quanto segue:

Art. I

Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

Art. II

Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi.

Art. III

1. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, conformemente allo Statuto⁴ della medesima ed al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l'adempimento

³ RS 0.515.01
⁴ RS 0.732.011

degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall'impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Le modalità d'applicazione delle garanzie richieste in questo articolo dovranno essere seguite per le materie prime e i materiali fissili speciali, sia che vengano prodotti, trattati o impiegati in un grande impianto nucleare, sia che esistano al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi luogo.

2. Ogni Parte si impegna a non fornire: a) materie prime o materiali fissili speciali, o b) strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l'impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle garanzie richieste dal presente articolo.

3. Le garanzie contemplate nel presente articolo vanno applicate in modo conforme all'articolo IV del presente Trattato e non devono ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, soprattutto gli scambi internazionali di materiali nucleari e di attrezzature per la lavorazione, l'impiego o la produzione di materiale nucleare per scopi pacifici, giusta le disposizioni del presente articolo e il principio di garanzia enunciato nel Preambolo.

4. Gli Stati militarmente non nucleari, che siano Parti del Trattato, concluderanno, in ottemperanza alle esigenze del presente articolo, sia individualmente sia congiuntamente con altri Stati, accordi con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in conformità con lo Statuto della medesima. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d'adesione dopo detto periodo, i negoziati avranno inizio appena essi depositeranno detti strumenti di ratificazione o di adesione. Tali accordi dovranno entrare in vigore non più tardi di 18 mesi dall'avvio dei negoziati.

Art. IV

1. Nessuna disposizione del presente Trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II qui innanzi.

2. Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l'uso pacifico dell'energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare soprattutto nei territori degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.

Art. V

Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che, conformemente al presente Trattato, sotto adeguato controllo internazionale e mediante idonee procedure internazionali, i vantaggi potenziali derivanti da qualsiasi impiego pacifico delle esplosioni nucleari siano resi accessibili alle Parti militarmente non nucleari, su base non discriminatoria, e che i costi addebitati a queste Parti per i congegni esplosivi impiegati vengano tenuti quanto possibile bassi e siano escluse le spese per la ricerca e la messa a punto. Le Parti militarmente non nucleari potranno ottenere tali vantaggi in base ad uno o più accordi internazionali particolari, oppure tramite un idoneo organismo internazionale, con adeguata rappresentanza degli Stati non nucleari. Negoziati in tal senso avranno inizio il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato. Le Parti militarmente non nucleari potranno anche, se lo desiderano, ottenere tali vantaggi mediante accordi bilaterali.

Art. VI

Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

Art. VII

Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi regionali al fine di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

Art. VIII

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà sottoposto ai governi depositari i quali dovranno parlarlo a conoscenza di tutte le Parti. Qualora un terzo almeno delle medesime lo richiedesse, i governi depositari convocheranno una conferenza cui saranno invitate tutte le Parti per studiare tale emendamento.

2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato dalla maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonché quelle che, al momento della presentazione dell'emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni Parte che avrà depositato il relativo strumento di ratificazione, non appena risulterà depositata la maggioranza di tali strumenti, compresi quelli delle Parti militarmente nucleari e di quelle che, al momento della presentazione dell'emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Per ciascuna altra Parte l'emendamento entrerà in vigore all'atto del deposito dello strumento di ratificazione dell'emendamento.

3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, avrà luogo a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del Trattato al fine di accertare se le finalità del suo Preambolo e le sue disposizioni si stiano realizzando. Successivamente, ogni cinque anni, una maggioranza delle Parti potrà ottenere, presentando all'uopo una proposta ai governi depositari, la convocazione di altre conferenze aventi lo stesso obiettivo, cioè l'esame del funzionamento del Trattato.

Art. IX

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia sottoscritto il presente Trattato prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà accedervi in ogni momento.
2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e di adesione saranno depositati presso i governi dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, che sono qui designati come governi depositari.
3. Il presente Trattato entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato dagli Stati i cui governi sono designati come depositari e da quaranta altri Stati firmatari del presente Trattato e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione. In questo Trattato viene definito «militarmente nucleare» uno Stato che ha fabbricato e fatto esplodere un'arma nucleare o un altro congegno esplosivo innanzi il 1° gennaio 1967.
4. Per quegli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, questo entrerà in vigore alla data in cui verranno depositati gli strumenti di ratificazione o d'adesione.
5. I governi depositari informeranno prontamente tutti gli Stati, che avranno sottoscritto il presente Trattato o vi avranno aderito, sulla data di ciascuna firma, di ciascun deposito di strumento di ratificazione o d'adesione, sulla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, nonché sulla data di ricevimento di ogni richiesta di convocazione di una conferenza o di ogni altra comunicazione.
6. Il presente Trattato sarà registrato da parte dei governi depositari conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

1. Ciascuna Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi.

2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza la quale deciderà se il Trattato può restare in vigore a tempo indeterminato, oppure se potrà essere rinnovato per uno o più periodi di tempo di durata stabilita. Questa decisione sarà adottata alla maggioranza delle Parti.

Art. XI

Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie conformi debitamente autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto, in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione del trattato il 10 luglio 2003

Stati partecipanti	Ratifica ^a Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afganistan	4 febbraio	1970	5 marzo	1970
Albania	12 settembre	1990 A	12 settembre	1990
Algeria	12 gennaio	1995 A	12 gennaio	1995
Andorra	7 giugno	1996 A	7 giugno	1996
Angola	14 ottobre	1996 A	14 ottobre	1996
Antigua e Barbuda	17 giugno	1985 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	3 ottobre	1988 A	3 ottobre	1988
Argentina	10 febbraio	1995 A	10 febbraio	1995
Armenia	21 giugno	1993 A	21 giugno	1993
Australia	23 gennaio	1973	23 gennaio	1973
Austria	27 giugno	1969	5 marzo	1970
Azerbaigian	22 settembre	1992 A	22 settembre	1992
Bahamas	11 agosto	1976 S	10 luglio	1973
Bahrein	3 novembre	1988 A	3 novembre	1988
Bangladesh	31 agosto	1979 A	31 agosto	1979
Barbados	21 febbraio	1980	21 febbraio	1980
Belarus	22 luglio	1993 A	22 luglio	1993
Belgio	2 maggio	1975	2 maggio	1975
Belize	9 agosto	1985 S	21 settembre	1981
Benin	31 ottobre	1972	31 ottobre	1972
Bhutan	23 maggio	1985 A	23 maggio	1985
Bolivia	26 maggio	1970	26 maggio	1970
Bosnia e Erzegovina*	15 agosto	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	28 aprile	1969	5 marzo	1970
Brasile	18 settembre	1998 A	18 settembre	1998
Brunei	26 marzo	1985 A	26 marzo	1985
Bulgaria	5 settembre	1969	5 marzo	1970
Burkina Faso	3 marzo	1970	5 marzo	1970
Burundi	19 marzo	1971 A	19 marzo	1971
Cambogia	2 giugno	1972 A	2 giugno	1972
Camerun	8 gennaio	1969	5 marzo	1970
Canada	8 gennaio	1969	5 marzo	1970
Capo Verde	24 ottobre	1979 A	24 ottobre	1979
Ciad	10 marzo	1971	10 marzo	1971
Cile	25 maggio	1995 A	25 maggio	1995
Cina	9 marzo	1992 A	9 marzo	1992
Hong Kong	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Cipro	10 febbraio	1970	5 marzo	1970
Città del Vaticano	25 febbraio	1971 A	25 febbraio	1971
Colombia	8 aprile	1986	8 aprile	1986
Comore	4 ottobre	1995 A	4 ottobre	1995
Congo (Brazzaville)	23 ottobre	1978 A	23 ottobre	1978

Stati partecipanti	Ratifica ^a		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Congo (Kinshasa)	4 agosto	1970	4 agosto	1970
Corea (Nord)	12 dicembre	1985 A	12 dicembre	1985
Corea (Sud)*	23 aprile	1975	23 aprile	1975
Costa Rica	3 marzo	1970	5 marzo	1970
Croazia*	29 giugno	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	4 novembre	2002 A	4 novembre	2002
Côte d'Ivoire	6 marzo	1973	6 marzo	1973
Danimarca	3 gennaio	1969	5 marzo	1970
Dominica	10 agosto	1984 S	3 novembre	1978
Ecuador	7 marzo	1969	5 marzo	1970
Egitto*	26 febbraio	1981	26 febbraio	1981
El Salvador	11 luglio	1972	11 luglio	1972
Emirati Arabi Uniti	26 settembre	1995 A	26 settembre	1995
Eritrea	16 marzo	1995 A	16 marzo	1995
Estonia	7 gennaio	1992 A	7 gennaio	1992
Etiopia	5 febbraio	1970	5 marzo	1970
Figi	18 luglio	1972	10 ottobre	1970
Filippine	5 ottobre	1972	5 ottobre	1972
Finlandia	5 febbraio	1969	5 marzo	1970
Francia	3 agosto	1992 A	3 agosto	1992
Gabon	19 febbraio	1974 A	19 febbraio	1974
Gambia	12 maggio	1975	12 maggio	1975
Georgia	7 marzo	1994 A	7 marzo	1994
Germania*	2 maggio	1975	2 maggio	1975
Ghana	4 maggio	1970	4 maggio	1970
Giamaica	5 marzo	1970	5 marzo	1970
Giappone*	8 giugno	1976	8 giugno	1976
Gibuti	16 ottobre	1996	16 ottobre	1996
Giordania	11 febbraio	1970	5 marzo	1970
Grecia	11 marzo	1970	11 marzo	1970
Grenada	2 settembre	1975	7 febbraio	1974
Guatemala	22 settembre	1970	22 settembre	1970
Guinea	29 aprile	1985 A	29 aprile	1985
Guinea equatoriale	1° novembre	1984 A	1° novembre	1984
Guinea-Bissau	20 agosto	1976 A	20 agosto	1976
Guyana	19 ottobre	1993 A	19 ottobre	1993
Haiti	2 giugno	1970	2 giugno	1970
Honduras	16 maggio	1973	16 maggio	1973
Indonesia	12 luglio	1979	12 luglio	1979
Iran	2 febbraio	1970	5 marzo	1970
Iraq	29 ottobre	1969	5 marzo	1970
Irlanda	1° luglio	1968	5 marzo	1970
Islanda	18 luglio	1969	5 marzo	1970
Italia*	2 maggio	1975	2 maggio	1975

Stati partecipanti	Ratifica ^a		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Kazakistan	14 febbraio	1994 A	14 febbraio	1994
Kenya	11 giugno	1970	11 giugno	1970
Kirghizistan	5 luglio	1994 A	5 luglio	1994
Kiribati	18 aprile	1985 S	12 luglio	1979
Kuwait	17 novembre	1989	17 novembre	1989
Laos	20 febbraio	1970	5 marzo	1970
Lesotho	20 maggio	1970	20 maggio	1970
Lettonia	31 gennaio	1992 A	31 gennaio	1992
Libano	15 luglio	1970	15 luglio	1970
Liberia	5 marzo	1970	5 marzo	1970
Libia	26 maggio	1975	26 maggio	1975
Liechtenstein*	20 aprile	1978 A	20 aprile	1978
Lituania	23 settembre	1991 A	23 settembre	1991
Lussemburgo	2 maggio	1975	2 maggio	1975
Macedonia	30 marzo	1995 S	17 settembre	1991
Madagascar	8 ottobre	1970	8 ottobre	1970
Malawi	18 febbraio	1986 A	18 febbraio	1986
Malaysia	5 marzo	1970	5 marzo	1970
Maldiva	7 aprile	1970	7 aprile	1970
Mali	10 febbraio	1970	5 marzo	1970
Malta	6 febbraio	1970	5 marzo	1970
Marocco	27 novembre	1970	27 novembre	1970
Marshall, Isole	30 gennaio	1995 A	30 gennaio	1995
Mauritania	26 ottobre	1993 A	26 ottobre	1993
Maurizio	8 aprile	1969	5 marzo	1970
Messico	21 gennaio	1969	5 marzo	1970
Micronesia	14 aprile	1995 A	14 aprile	1995
Moldova	11 ottobre	1994 A	11 ottobre	1994
Monaco	13 marzo	1995 A	13 marzo	1995
Mongolia	14 maggio	1969	5 marzo	1970
Mozambico	4 settembre	1990 A	4 settembre	1990
Myanmar	2 dicembre	1992 A	2 dicembre	1992
Namibia	2 ottobre	1992 A	2 ottobre	1992
Nauru	7 giugno	1982 A	7 giugno	1982
Nepal	5 gennaio	1970	5 marzo	1970
Nicaragua	6 marzo	1973	6 marzo	1973
Niger	9 ottobre	1992 A	9 ottobre	1992
Nigeria	27 settembre	1968	5 marzo	1970
Norvegia	5 febbraio	1969	5 marzo	1970
Nuova Zelanda	10 settembre	1969	5 marzo	1970
Oman	23 gennaio	1997 A	23 gennaio	1997
Paesi Bassi*	2 maggio	1975	2 maggio	1975
Palau	14 aprile	1995 A	14 aprile	1995
Panama	13 gennaio	1977	13 gennaio	1977

Stati partecipanti	Ratifica ^a		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Papua Nuova Guinea	13 gennaio	1982 A	13 gennaio	1982
Paraguay	4 febbraio	1970	5 marzo	1970
Perù	3 marzo	1970	5 marzo	1970
Polonia	12 giugno	1969	5 marzo	1970
Portogallo	15 dicembre	1977 A	15 dicembre	1977
Qatar	3 aprile	1989 A	3 aprile	1989
Regno Unito	27 novembre	1968	5 marzo	1970
Anguilla	27 novembre	1968	5 marzo	1970
Rep. Centrafricana	25 ottobre	1970 A	25 ottobre	1970
Repubblica Ceca	24 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	24 luglio	1971	24 luglio	1971
Romania	4 febbraio	1970	5 marzo	1970
Ruanda	20 maggio	1975 A	20 maggio	1975
Russia	5 marzo	1970	5 marzo	1970
Saint Kitts e Nevis	22 marzo	1993 A	22 marzo	1993
Saint Lucia	28 dicembre	1979 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	6 novembre	1984 S	27 ottobre	1979
Salomone, Isole	17 giugno	1981 S	7 luglio	1978
Samoa	17 marzo	1975 A	17 marzo	1975
San Marino*	10 agosto	1970	10 agosto	1970
Seicelle	12 marzo	1985 A	12 marzo	1985
Senegal	17 dicembre	1970	17 dicembre	1970
Serbia e Montenegro*	29 agosto	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	26 febbraio	1975 A	26 febbraio	1975
Singapore	10 marzo	1976	10 marzo	1976
Siria	24 settembre	1969	5 marzo	1970
Slovacchia	15 aprile	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	7 aprile	1992 A	7 aprile	1992
Somalia	5 marzo	1970	5 marzo	1970
Spagna	5 novembre	1987 A	5 novembre	1987
Sri Lanka	5 marzo	1979	5 marzo	1979
Stati Uniti	5 marzo	1970	5 marzo	1970
Sud-Africa	10 luglio	1991 A	10 luglio	1991
Sudan	31 ottobre	1973	31 ottobre	1973
Suriname	30 giugno	1976 S	25 novembre	1975
Svezia	9 gennaio	1970	5 marzo	1970
Svizzera*	9 marzo	1977	9 marzo	1977
Swaziland	11 dicembre	1969	5 marzo	1970
São Tomé e Príncipe	20 luglio	1983 A	20 luglio	1983
Tanzania	31 maggio	1991 A	31 maggio	1991
Thailandia	7 dicembre	1972 A	7 dicembre	1972
Togo	26 febbraio	1970	5 marzo	1970
Tonga	7 luglio	1971	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	30 ottobre	1986	30 ottobre	1986

Stati partecipanti	Ratifica ^a		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Tunisia	26 febbraio	1970	5 marzo	1970
Turchia*	17 aprile	1980	17 aprile	1980
Turkmenistan	29 settembre	1994 A	29 settembre	1994
Tuvalu	19 gennaio	1979 S	1° ottobre	1978
Ucraina	5 dicembre	1994 A	5 dicembre	1994
Uganda	20 ottobre	1982 A	20 ottobre	1982
Ungheria	27 maggio	1969	5 marzo	1970
Uruguay	31 agosto	1970	31 agosto	1970
Uzbekistan	7 maggio	1992 A	7 maggio	1992
Vanuatu	24 agosto	1995 A	24 agosto	1995
Venezuela	25 settembre	1975	25 settembre	1975
Vietnam	14 giugno	1982 A	14 giugno	1982
Yemen	14 maggio	1986	14 maggio	1986
Zambia	15 maggio	1991 A	15 maggio	1991
Zimbabwe	26 settembre	1991 A	26 settembre	1991

^a Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Russia, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno o più dei citati Governi. Le date elencate si riferiscono alla prima ratifica, rispettivamente adesione.

* Dichiarazioni, vedi qui appresso